

Rep. 1722 / 2015

PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di marzo, presso l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana sito in Palermo, Piazza Ottavio Ziino, 24

TRA

l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (di seguito denominato "Dipartimento"), rappresentato per la carica dal Dirigente Generale Dott. Ignazio Tozzo

E

Il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, ente pubblico strumentale della regione Siciliana, rappresentato dal Direttore del Centro Dott. Angelo Maria Rosario Lomaglio, ivi domiciliato ai fini del presente Protocollo d'Intesa, ed avente i necessari poteri di firma (di seguito denominato "Centro")

di seguito indicati come "le Parti"

PREMESSA

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 ed in particolare l'art.20 che ha istituito il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS);

VISTO lo statuto del Centro adottato con delibera del C.d.A. del Centro del 20.9.1997, n.1, modificato con delibera del C.d.A. 12.07.2000, n.20, ed approvato dall'Assessorato regionale della Salute con D.A. n.34145 del 14.3.2001;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed in particolare gli articoli 5 e 16;

VISTO il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 e s.m.i. ed in particolare l'art.9 inerente le procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare l'art.23-bis, comma 7, che prevede la possibilità che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto legislativo possano disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, tra l'altro, è nella *mission* del Centro generare valore ed eccellenza della performance, sviluppare competenze professionali (...) in favore delle figure che interagiscono nel sistema socio-sanitario.

CONSIDERATO il mutuo interesse ad addivenire ad una collaborazione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per le seguenti attività:

- Gestione tecnico amministrativa del sistema di accreditamento del sistema regionale di Educazione Continua in Medicina (ECM)
- Segreteria della Commissione Regionale per la formazione continua (CRFC)
- Supporto metodologico alla CRFC per tutte le attività relative alla redazione dei piani di formazione e degli atti ad esso connessi;
- Segreteria dell'Osservatorio per la formazione Continua;

- Supporto metodologico per il raggiungimento degli obiettivi dell'osservatorio;
- Gestione delle procedure di accreditamento provvisorio e standard dei provider ECM;
- Assistenza tecnica ai provider;
- Formazione e riqualificazione del personale sanitario non medico e delle professioni sanitarie;
- Gestione dei procedimenti relativi al riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'art. 4 comma 2 della legge n. 42 del 26.02.1999;
- Attività di accertamento equipollenza dei titoli delle professioni sanitarie;
- Accertamento della validità dei titoli di studio dell'area sanitaria;
- Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie, del fabbisogno di laureati specialisti delle professioni sanitarie e del fabbisogno di medici specialisti;
- Istruttoria per le autorizzazioni delle scuole di Medicina non Convenzionale.
- Supporto tecnico e metodologico per le materie di competenza dell'area interdipartimentale 7 "formazione e comunicazione".

Art.2

(Obblighi delle Parti)

- 1 Il Centro si impegna a fornire attraverso il proprio personale che presterà servizio presso i locali dell'Assessorato, il supporto delle proprie competenze negli ambiti delineati nell'oggetto di cui all'articolo precedente, per il raggiungimento degli obiettivi ivi individuati, fermo restando che la titolarità del rapporto di lavoro delle unità di personale assegnato al Dipartimento resterà in capo ad esso, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale. Saranno a carico del Centro, altresì, gli oneri derivanti da servizio esterno e missioni che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1.
- 2 Il Centro si impegna a garantire il supporto al Dipartimento per tre giorni alla settimana. Il Dipartimento si impegna d'altronde a creare le condizioni affinché il personale assegnato possa programmare e svolgere adeguatamente le attività di istituto del CEFPAS.
- 3 Il Dipartimento metterà a disposizione le risorse necessarie e locali adeguati e funzionali, attrezzati per lo svolgimento delle attività, assicurando l'adempimento degli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. n. 81/2008 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 4 Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle due Amministrazioni.

Art. 3

(Durata)

1. Il presente accordo ha durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo tra le Parti, secondo le modalità vigenti in materia. Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti.

Art. 4

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente protocollo.
2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 5

(Recesso)

1. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente protocollo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante trasmissione in posta certificata.

Art. 6

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente protocollo.
2. In caso di mancata risoluzione bonaria, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il Codice del processo amministrativo.
3. Per quanto non previsto nel presente protocollo potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti.

Il presente protocollo consta di sei articoli ed è firmato in due originali.

Per il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario
Il Direttore Generale
(Dott. Angelo Maria Rosario Lomaglio)

Per il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Il Dirigente Generale
(Dott. Ignazio Tozzo)